



# NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

PAOLO FOTI

La Regione Lazio, con determinazione del 15 gennaio 2018, ha innovato i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della figura professionale di “tecnico competente in acustica ambientale” e ha approvato il “documento tecnico” che formalizza i nuovi criteri e gli adempimenti ad essi connessi. Nell’articolo vengono illustrate punto per punto le novità introdotte e vengono fornite indicazioni utili agli iscritti nell’elenco regionale alla data del 15 gennaio 2018, che intendano continuare a svolgere la professione nel settore dell’acustica ambientale. Sarà necessario presentare istanza di trascrizione nel nuovo elenco nazionale inviando – entro il 18 aprile 2018 - il modulo predisposto nell’appendice 1 del “documento tecnico”.

Il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 recante “disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico” ha modificato la Legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n. 447 (disposto normativo che definisce appunto i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico). La Regione Lazio, con Determinazione n. G00337 del 15 gennaio 2018, ha abrogato formalmente la Determinazione del Direttore Regionale n. B1367 del 28 marzo 2007 recante i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della figura professionale di “tecnico competente in acustica ambientale” e, contestualmente, ha approvato il “documento tecnico” che formalizza i nuovi criteri ed i relativi adempimenti ad essi connessi.

Il “documento tecnico” si compone di 9 punti, che disciplinano sia la figura del “tecnico competente in acustica” (acronimo T.C.A.), sia le modalità operative per l’iscrizione (o la trascrizione per chi è già iscritto nelle liste regionali alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 42/17) nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere tale professione



tenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

In via generale, la figura di questo tecnico e i criteri generali per l'esercizio della professione sono definiti dai commi 6 e 7 dell'art. 2 della Legge Quadro 447/1995, ovvero:

- comma 6 "Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo";
- comma 7 "La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica";
- una figura professionale che rientra tra le professioni non organizzate in Ordini o Collegi di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", pubblicata in G.U. Serie Generale n. 22 del 26 gennaio 2013.

Tutti i tecnici già iscritti nelle liste della Regione Lazio alla data del 15 gennaio 2018, potranno manifestare interesse alla trascrizione nell'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di "tecnico competente in acustica", tenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, entro e non oltre la data del 18 aprile 2018, compilando ed inviando all'Ufficio competente della Regione, il modulo predisposto nel "documento tecnico". In APPENDICE I - Istanza di trascrizione nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ex comma 5 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017).

Di fatto, a completamento della trascrizione di tutti i tecnici dall'elenco regionale all'elenco di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 42/2017 (ovvero

**IL "DOCUMENTO TECNICO" SI COMPONE DI 9 PUNTI, CHE DISCIPLINANO SIA LA FIGURA DEL "TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA", SIA LE MODALITÀ OPERATIVE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI A SVOLGERE TALE PROFESSIONE.**

cessato l'istituto della deroga di cui al comma 4 dell'art. 25 dello stesso Decreto), per il combinato disposto degli artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs. 42/2017, si estingue l'effetto del comma 2 dell'art. 20 della Legge Regionale 18/2001.

Chi volesse intraprendere la professione di "tecnico competente in acustica" ed essere inserito nel costituendo elenco nazionale del MATTM, deve essere in possesso del diploma di laurea o di laurea magistrale relativamente ad una delle specifiche classi di laurea elencate nella parte A dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017 (classi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007: L-17, L-7, L-8, L-9, L-30, L-35; classe di laurea delle professioni sanitarie di cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2009: L/SNT/4; classi di laurea magistrale di cui all'allegato del decreto ministeriale 16 marzo 2007: LM-4, LM-17, LM-20, LM-21, LM-22, LM-23, LM-24, LM-25, LM-26, LM-27, LM-28, LM-29, LM-30, LM-31, LM-32, LM-33, LM-34, LM-35, LM-40, LM-44, LM-53, LM-75) e di almeno una delle quattro condizioni nel seguito elencate:

- a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto



della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017;

- b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica svolto secondo lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017;
- c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017;
- d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

In via transitoria, **entro il 17 febbraio 2022**, (farà fede la data di presentazione dell'istanza) **anche chi è in possesso del diploma di scuola media superiore**, potrà presentare istanza di inserimento nell'elenco nazionale dei "tecnici competenti in acustica" tenuto dal MATTM, compilando ed inviando all'Ufficio competente della Regione il modulo predisposto nel "documento tecnico".

In APPENDICE II - Istanza di iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ex punto 1 Allegato 1 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017), oppure in APPENDICE III - Diplomato. Comunicazione di inizio attività di formazione in affiancamento finalizzata all'iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici in acustica (ex art. 21 e comma 2 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017).

A tal fine, il diplomato di scuola media superiore (ad indirizzo tecnico o di maturità scientifica), do-

vrà essere in possesso di una delle due seguenti condizioni:

- a) avere svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione all'Ufficio competente della Regione Lazio, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente in acustica, attestata da idonea documentazione; ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (in vigore prima dell'abrogazione di cui al lemma c, comma 1, art. 24 del D.Lgs. 42/2017) attestata sempre da idonea documentazione;
- b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017.

Gli interessati, residenti nella Regione Lazio, in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o di maturità scientifica che, alla data di pubblicazione della Determinazione G00337 del 15 gennaio 2018 avevano già avviato l'attività di "formazione in affiancamento", dovranno presentare, entro sei mesi dall'emanazione, formale comunicazione di inizio attività, compilando ed inviando all'Ufficio competente della Regione, il modulo in APPENDICE III, pena l'impossibilità di iscrizione all'elenco dei "tecnici competenti in acustica" ed in questo caso specifico, l'inizio attività di affiancamento, necessariamente inserita in un arco temporale antecedente alla data di emanazione del provvedimento e conseguentemente del D.Lgs. 42/2017, coinciderà con la data della prima attività valida dichiarata.



I corsi di formazione validi ai fini dell'inserimento nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (acronimo T.C.A.), tenuto dal MATTM, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- una durata non inferiore a 180 ore, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche e con verifica finale dell'apprendimento, tenuta da apposita commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro appartenente alla "commissione acustica regionale" (istituita con Determinazione G08897 del 19/06/2014);
- i contenuti minimi dovranno essere corrispondenti a quelli indicati al punto 6 della parte B dell'allegato II del D.Lgs. 42/17;
- erogati da università, enti o istituti di ricerca, Albi, Collegi e Ordini professionali, nonché soggetti ritenuti idonei alla formazione dalla Regione;
- aver ottenuto per ogni edizione formale autorizzazione dalla Regione, rilasciata con provvedimento espresso.

Altresì, i "tecnici competenti in acustica" nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, dovranno partecipare a corsi di aggiornamento professionale, per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni, ed in caso di mancata osservanza, la Regione Lazio dispone d'ufficio la sospensione temporanea dall'elenco del tecnico, per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.

Allo scadere del termine, qualora il tecnico, re-

sidente nel territorio regionale, non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, l'Ufficio competente della Regione Lazio ne dispone la cancellazione dall'elenco con provvedimento espresso.

Il "documento tecnico" predisposto dalla Regione Lazio, ha previsto la cancellazione dall'elenco, previa istruttoria e contestazione degli addebiti, anche su segnalazione motivata:

- dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio;
- dei Collegi o Ordini professionali;
- delle Autorità competenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

L'istruttoria per la cancellazione del professionista "tecnico competente in acustica" è esperita dalla Regione Lazio per il tramite della "commissione acustica regionale" (istituita con Determinazione G08897 del 19 giugno 2014) che, a sua volta, potrà avvalersi anche del parere del tavolo tecnico nazionale di cui al comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. 42/2017.

Tuttavia, tale provvedimento non potrà essere adottato prima della scadenza del termine di sessanta giorni, periodo in cui l'interessato, oggetto di esposto, potrà presentare le proprie memorie difensive.

Per ulteriori approfondimenti consultare il seguente indirizzo della Regione Lazio:

[http://www.regione.lazio.it/prl\\_ambiente/?vw=documentazioneDettaglio&id=43781](http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=documentazioneDettaglio&id=43781)